

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA PRESSO L'IRES PIEMONTE- TRIENNIO 2023-2025

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*

visti in particolare, gli articoli 14 e 14-bis decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante *“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della *performance*;

visto il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 29/05/2019;

visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 che ha aggiornato la disciplina dell'Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV;

considerato che l'incarico dell'attuale OIV scadrà il prossimo 31/12/2022;

considerato che, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;

dato atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nella seduta del 6 settembre 2022 con deliberazione n. 45 ha proposto la nomina dell'OIV in forma monocratica in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa dell'Ente nonché per il contenimento dei costi;

dato atto, altresì, che nella stessa seduta il CdA con deliberazione n. 45 ha approvato il relativo avviso pubblico

RENDE NOTO

Che è indetta una procedura selettiva pubblica per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) dell'Ires Piemonte, in forma monocratica.

Possono proporre la propria candidatura i soggetti che, alla data di scadenza del presente avviso, siano iscritti, da almeno sei mesi, in almeno una delle 3 (tre) fasce professionali individuate dall'art. 5, comma 2, del D.M. 6 agosto 2020 (tenuto conto che l'Ires ha meno di cinquanta dipendenti).

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance svolge le funzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, nonché quelle indicate nel vigente sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 29/05/2019.

Art. 2 - DURATA

L'incarico di *Titolare* di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco

nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Art. 3 – COMPENSO

Il corrispettivo annuo previsto per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente incarico è pari ad € 4.500,00 oltre a Cassa di Previdenza e IVA, come per legge, solo se ed in quanto dovuti, oltre ad € 1.500,00 a titolo di rimborso spese di viaggio. In caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell'incarico o di revoca dello stesso, il compenso riconosciuto sarà solo quello corrispondente al periodo di effettivo svolgimento delle attività. Sia in caso di rinuncia che in caso di termine naturale dell'incarico, il professionista si impegna a concludere le attività non ancora perfezionate, relativamente all'annualità di competenza e a fornire una dettagliata relazione scritta, senza oneri ulteriori per l'amministrazione.

Art. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati ed iscritti, da almeno sei mesi, in almeno una delle 3 (tre) fasce professionali dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance e pertanto in possesso dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità, previsti dall'art. 2 del D.M. 06/08/2020, devono altresì dichiarare, in occasione della candidatura, di possedere i seguenti requisiti:

A) Requisiti generali:

- cittadinanza italiana o UE;
- godere dei diritti civili e politici

B) Requisiti di competenza ed esperienza:

- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea magistrale;
- essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.

Art. 5 –DIVIETO DI NOMINA

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 6–CAUSE DI INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DI CONFLITTO DI INTERESSI

Fermi restando i divieti di nomina previsti di cui al precedente articolo 5, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Art. 7 - ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO

Secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.M. del 6 agosto 2020, gli iscritti all'Elenco nazionale possono appartenere a più OIV per un massimo di quattro; tale limite è ridotto a due per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, il candidato deve impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi (se superiori a tre) prima di accettare la nomina da parte di questa amministrazione. Analogamente, se dipendente pubblico, il soggetto candidato deve

impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi (se superiori a uno) prima di accettare la nomina di cui in oggetto.

Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare apposita domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, da redigersi seguendo lo schema allegato al presente avviso (All. A).

Alla predetta domanda occorre allegare, a pena di esclusione:

- curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato da cui risultino in modo dettagliato il percorso di studi, i titoli posseduti, le esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione che il candidato ritenga utile fornire ai fini della valutazione, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al *curriculum vitae* dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 20 agosto 2020 (misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk-management*) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
- fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

La domanda, il curriculum, la relazione descrittiva, redatti in carta semplice, le cui dichiarazioni saranno rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere datati e sottoscritti, a pena di non ammissione alla selezione.

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di **giorni 15** decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica: <https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa>, pena la non ammissione alla selezione, con la seguente modalità:

- **tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)** al seguente indirizzo mail: irespiemonte@legalmail.it.

I documenti dovranno essere trasmessi, in un unico invio, in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, ovvero firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati insieme alla scansione di un documento d'identità in corso di validità.

Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura "Domanda per candidatura OIV". In questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata (ricevuta di avvenuta consegna); questa informazione sarà inviata automaticamente alla casella Pec del mittente dal gestore di Pec. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 15° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso ovvero:

- trasmesse con modalità diverse da quelle indicate;
- incomplete dei dati e dei documenti richiesti;
- prive del curriculum vitae datato e sottoscritto;
- non sottoscritte;
- prive del documento di riconoscimento in corso di validità

Art. 9 - VERIFICA DEI REQUISITI E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE. NOMINA

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 *"i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi"*.

Le domande dei candidati saranno esaminate dal Settore Amministrazione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti. Al termine di tale accertamento, senza che venga attribuito alcun

punteggio di valutazione, ne verrà formulata alcuna graduatoria di merito, verrà sottoposto all'organo di indirizzo politico l'elenco dei candidati idonei per la nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, supportato dal Direttore, prima della nomina, può convocare i singoli candidati per un colloquio volto a meglio illustrare i relativi curricula e le esperienze acquisite nelle specifiche materie oggetto dell'incarico al fine di consentire una valutazione delle diverse capacità intellettuali, manageriali e relazionali.

L'OIV è nominato con apposito atto dell'organo di indirizzo politico amministrativo.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dirigente dei Servizi Amministrativi dott. Rosario SACCO.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli adempimenti amministrativi conseguenti. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. citato. Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in forma cartacea e informatizzata. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale nonché pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente;

A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ires Piemonte, con sede in Torino Via Nizza, 18 – C.F. 8008465001, e il responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è l'Avv. Luisa DIGIACOMO.

ART. 12 COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 8.